



COMUNE DI RAPAGNANO

Provincia di Fermo

ORDINANZA N. 31

prof. 4118 del 24.09.2018

CONTRO LA DIFFUSIONE dell' INFEZIONE DERIVANTE DALLA POPOLAZIONE DI PICCIONI NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la presenza di piccioni allo stato libero nel territorio cittadino ha assunto proporzioni tali da costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione di malattie infettive e parassitarie all'uomo e agli animali domestici, per il pericolo di danno a carico di edifici pubblici e privati, per il degrado dei monumenti nonché per evidenti problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi e marciapiedi;
- la crescente massa di deiezioni reca grave pregiudizio e degrado all'ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati, nonché grave pregiudizio al decoro del paese, rappresentato dalla presenza di escrementi su immobili e monumenti;
- a seguito del sisma alcuni immobili del centro storico del Comune di Rapagnano sono stati oggetto di ordinanze di inagibilità con conseguente abbandono degli stessi;
- negli ultimi tempi pervengono all'Amministrazione Comunale numerose segnalazioni relative ad inconvenienti igienici, situazioni d'imbrattamento e degrado, causato da colonie di piccioni;

VISTO che con Ordinanza Sindacale n. 6 del 23.11.2015 si ordina a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti reali su immobili e abbiano il possesso o la detenzione di luoghi oggetto di nidificazione o stazionamento dei piccioni:

- di disporre il lavaggio con idoneo prodotto disinfettante (es. ipoclorito di sodio o varechina) dei luoghi in cui la presenza di posatoi di piccioni determini defecazione al suolo;
- di risanare e adottare idonee misure atte ad impedire lo stanziamento e la nidificazione.

VISTO che con stessa Ordinanza è stato fatto divieto di:

- catturare i piccioni da parte di tutti i soggetti non espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, per qualsiasi scopo questo possa avvenire;
- somministrare alimenti di qualsiasi tipo ai piccioni urbanizzati, presenti allo stato libero su tutto il territorio comunale, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici;

RILEVATO che nonostante le misure adottate e gli interventi puntuali avviati al fine di eliminare il disagio e la contaminazione del sito da parte delle escrezioni e del stanziamento dei volatili in oggetto;

CONSIDERATA la possibilità di contagio per l'uomo e per gli animali domestici attraverso la contaminazione con le feci, anche disseccate;

RILEVATA la necessità e l'urgenza di eliminare il pericolo di trasmissione di malattie infettive alla popolazione, nonché il degrado degli edifici pubblici e privati e dei monumenti;

VISTO l'articolo 19 della L. n. 157 del 11.02.1992;

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 833 del 23.12.1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica;



COMUNE DI RAPAGNANO

Provincia di Fermo

VISTI gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125, che definiscono le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

1. Il divieto di somministrazione ai piccioni e altri volatili selvatici di cibo e graniglie, sia sul suolo pubblico che su aree private;
2. Ai proprietari di edifici, agli amministratori condominiali e a chiunque a qualsiasi titolo avente diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento di piccioni di provvedere, a propria cura e spese:
 - a. Il risanamento e la periodica pulizia dei locali e degli infratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano;
 - b. L'apposizione di griglie o reti per la chiusura di tutte le aperture di areazione e di accessi attraverso i quali i piccioni possano ivi introdursi per trovare riparo o luogo di nidificazione;
 - c. Di impedire la sosta abituale e permanente dei piccioni sui terrazzi e sui davanzali e nei cortili mediante applicazione, laddove necessario, di dissuasori (per esempio filamenti multi aghi sui davanzali, etc...)
3. Di incaricare il Servizio di Polizia Provinciale dell'Amministrazione Provinciale di Fermo per l'attuazione del Piano di Abbattimento relativo il "Piano di controllo del Colombo o Piccione di Città (*Columbia livia forma domestica*)" mediante qualunque tipo d'intervento necessario per la cattura o l'abbattimento di colombi nelle zone del territorio comunale nelle quali sono stati segnalati episodi di sovraffollamento con particolare riferimento al Centro Storico

DISPONE

La Polizia Municipale e il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Asur Marche Area Vasta 4 competente sono incaricati della vigilanza e del controllo per l'applicazione della presente Ordinanza e che i contravventori siano puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

In caso di inadempimento il Comune può agire in via di autotutela tramite intervento sostitutivo con rivalsa delle spese sostenute sugli obbligati.

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune di Rapagnano e affisso nei luoghi del territorio comunale di maggiore frequentazione della cittadinanza per la massima diffusione per tutto il tempo di validità del provvedimento stesso.

Dato l'elevato numero dei destinatari, la pubblicazione del presente atto nelle modalità di cui sopra ha, a tutti gli effetti di legge, valore di notifica agli interessati.

COMUNICA

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971 n. 1034 ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

La presente ordinanza viene resa pubblica alla cittadinanza mediante la pubblicazione all'Albo online del Comune di Rapagnano e sul sito istituzionale del Comune



COMUNE DI RAPAGNANO

Provincia di Fermo

<http://www.comune.rapagnano.fm.it> sarà trasmessa al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Asur Marche Area Vasta 4 e al Servizio di Polizia Provinciale dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno.

Copia del presente provvedimento è inoltre inviata:

- alla Provincia di Fermo – Servizio di Polizia Provinciale;
- alla A.S.U.R. Marche – Area vasta 4;
- all'agente di Polizia Municipale del Comune di Rapagnano;
- alla Prefettura di Fermo;
- Al REPARTO CARABINIERI FORESTALI – Comando Stazione Montegiorgio (FM);
- Ai Carabinieri – Comando Stazione di Monte San Pietrangeli (FM)



IL SINDACO
Sen. Remigio CERONI